

*Venerabile Confraternita
di Maria Santissima del Carmine*

Vasto



Statuto Confraternale

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto



BRUNO FORTE
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI CHIETI-VASTO

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO

A norma del canone 314 del Codice di Diritto Canonico ed in conformità a quanto disposto dal Nuovo Concordato, articolo 7,5, e dallo Statuto Generale per le Confraternite dell'Arcidiocesi, articolo 4, con il presente decreto, sottoscritto da me e dal Cancelliere della Curia,

approvo lo Statuto

della Confraternita Maria Santissima del Carmine

in Vasto,

datato il 23.11.2014 a norma del Codice di Diritto Canonico, per gli adempimenti inerenti alla vita della Confraternita stessa.

Con lieto augurio di una matura testimonianza di fede nella comunità, incoraggio e benedico in Gesù, luce della nostra vita.

Chieti, dalla Curia Arcivescovile, 18 dicembre 2014

can.prot.gen. n. 58/14


Don Massimo D'Angelo
Cancelliere Arcivescovile



Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

· ——— ·

ORIGINI
DELLA CONFRATERNITA

· ——— ·

Si ha notizia che, fin dal XIII secolo, nell'antica Chiesa di San Nicola degli Schiavoni a Vasto fosse presente qualche associazione laicale con scopo di culto e beneficenza.

A seguito della diffusione in Italia della devozione alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, i registri contabili dell'anno 1638 menzionano una Confraternita ad Ella intitolata, la cui fondazione si fa risalire al 1628. Nella statistica delle opere pie redatta nel 1863 dal Ministero dell'Interno del Regno d'Italia, l'erezione di tale Confraternita è ricondotta al 1688.

La Confraternita si è molto adoperata, alla fine del XVII secolo, per la venuta dei Chierici Regolari della Madre di Dio, detti "Lucchesi", per contribuire all'educazione della gioventù cittadina. A seguito della soppressione napoleonica degli Ordini Religiosi nel 1807, i Padri Lucchesi lasciarono Vasto, e la Confraternita, per incarico dell'Amministrazione Comunale, fu incaricata della gestione materiale del nuovo edificio di culto portato a compimento nel 1761 ed intitolato alla "Madonna del Carmine".

La Confraternita adottò, il 08/07/1777, il primo Statuto approvato da S.M. il Re Ferdinando IV di Napoli.

Con Regio Decreto n. 706 del 14/02/1935, registrato presso la Conte dei Conti il 17/05/1935 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il 29/05/1935 (n. 126), su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, si provvide all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei confronti della Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Confraternita iniziò a coesistere con la Pia Unione, attualmente composta da circa 500 iscritti, che ha una finalità prevalentemente devozionale ed è meno regolamentata della Confraternita.

Nell'anno 2009, per Decreto dell'Arcivescovo Metropolitana di Chieti-Vasto, S.E. Rev.ma Mons. Bruno Forte, è stata ricostituita l'antica Confraternita e dotata di un nuovo Statuto.

Il presente Statuto Confraternale, approvato dall'Assemblea Generale della Confraternita il 23/11/2014, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo, costituisce una revisione complessiva del precedente, maggiormente conforme ai canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico ed allo Statuto Generale per le Confraternite dall'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

· ——— ·

CAPO I

Fondamenti

· ——— ·

ARTICOLO 1

Costituzione

Con proprio Decreto, can. prot. gen. n. 2/09 del 16 gennaio 2009, l'Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, S. E. Rev.ma Mons. Bruno Forte, ha ricostituito la "Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine in Vasto".

ARTICOLO 2

Natura pubblica

La Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine è una pia associazione di fedeli che, nella piena comunione della Chiesa e nell'osservanza della sua dottrina, si propone la glorificazione di Dio sotto la protezione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

ARTICOLO 3

Sede

La sede della Confraternita è la Chiesa di Maria Santissima del Carmine in Vasto, sussidiaria alla Parrocchia della Concattedrale di San Giuseppe.

ARTICOLO 4

Finalità

1. La Confraternita è una comunità di battezzati che scelgono di coltivare un'autentica spiritualità laicale che alimenti la propria fede e li rigeneri donne e uomini nuovi, partecipi del mistero di Dio e inseriti nella società.
2. Nel proposito di conformare la propria vita a Cristo, la Confraternita assume la Vergine Madre come modello del proprio cammino spirituale: Maria è la più alta realizzazione

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

dell'esistenza cristiana; è colei che per la sua fede e la sua obbedienza alla volontà di Dio, come pure per la contemplazione di Cristo e la meditazione della sua Parola e delle sue opere, è la discepola perfetta del Signore.

3. L'esemplarità della Beata Vergine, per coloro che aderiscono alla comunità confraternale, si esplica nei caratteri fondanti della spiritualità carmelitana:
 - a. La professione della vera fede. L'opera del profeta Elia, in difesa della fede nell'unico Dio, è uno stimolo permanente a riscoprire le radici autentiche della vita cristiana e a configurarla ad immagine del Dio fatto uomo.
 - b. La contemplazione, cioè l'esperienza di Dio nella preghiera. Maria, nella sua vita, ha sperimentato, nella visione e nella meditazione degli eventi salvifici di cui era testimone operosa, una particolare prossimità ed intimità con Dio: Maria invita costantemente a "salire il monte del Signore", ovvero a fare esperienza, per mezzo di una preghiera intimamente e pienamente vissuta, della presenza di Dio nella vita dell'uomo.
 - c. Il culto della Parola. Maria è la Vergine in ascolto che, attraverso la docilità del cuore, accoglie il progetto d'amore del Padre e, credendo al messaggio dell'Angelo, permette all'eternità di Dio di abitare l'umanità. Ella è testimone di una Parola vissuta, accolta e meditata, e diventa quindi riferimento privilegiato per ogni credente in Cristo che, con fede, ascolta, accoglie, proclama e venera la Parola di Dio.
4. Componente fondamentale della missione ecclesiale della Confraternita è la testimonianza della fede. Nel suo cammino, essa dovrà ispirarsi all'impegno evangelizzatore della Madre di Dio che, fin dal primo momento, sente il bisogno di comunicare, visitando la cugina Elisabetta, la straordinarietà del disegno salvifico a cui è stata chiamata a concorrere. Maria, prima annunciatrice del Verbo e testimone efficace dell'universalità del messaggio evangelico, impegna ogni credente a prendere coscienza della bellezza della propria fede e a trasmetterla ai fratelli in spirito di verità.
5. La presenza della Vergine nel mistero eterno di Cristo e la prossimità all'uomo che tale mistero realizza nell'Eucarestia, configurano la Liturgia come il momento privilegiato della comunione fra la Madre di Gesù e la Chiesa. In essa si purifica, si eleva e si arricchisce ogni forma di spiritualità mariana che si modella, ad immagine della donna nuova, in amore verso Dio e in carità verso i fratelli. La vita mariana trova, dunque, il suo compimento esemplare nella Liturgia: per questo la Confraternita ne promuove una piena conoscenza e si adopera alla cura delle Celebrazioni Liturgiche che si svolgono nella Chiesa di Maria Santissima del Carmine.

ARTICOLO 5

Relazioni

1. La Confraternita armonizza le proprie funzioni con la vita pastorale della Parrocchia della Concattedrale di San Giuseppe.
2. La comunione con la Chiesa territoriale si realizza attraverso il pieno riconoscimento dell'esercizio dell'istituto di vigilanza da parte dell'Arcivescovo Metropolitano di Chieti-Vasto, cui spetta l'accertamento:
 - a. Dell'integrità della fede e dei costumi;

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

- b. Di eventuali abusi nella disciplina ecclesiastica;
 - c. Della regolare amministrazione dei beni;
 - d. Dell'esercizio dell'apostolato, affinché sia ordinato al bene comune e non vi sia dispersione di forze;
 - e. Del retto perseguimento dei fini statutari.
3. La Confraternita non può esimersi dal far riferimento all'Ufficio Diocesano per le Confraternite.
 4. La Confraternita coopera con il Coordinamento delle Confraternite della Città del Vasto, di cui è membro, al fine di edificare una concreta sinergia tra le diverse realtà confraternali vastesi.
 5. La Confraternita è iscritta, dall'anno 2012, alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.

ARTICOLO 6

Il Cappellano

1. Il Cappellano è preposto alla cura della vita spirituale della comunità confraternale.
2. È compito del Cappellano guidare la formazione permanente dei Confratelli attraverso la catechesi mensile obbligatoria.
3. Il Cappellano, d'intesa con il Consiglio Direttivo, propone corsi di formazione e ritiri spirituali nei tempi forti dell'anno liturgico.
4. In caso di violazioni statutarie che non si configurano come causa di immediata dimissione (articolo 15 comma 2 del capo III del presente Statuto), il Cappellano, unitamente al Consiglio Direttivo, deve incoraggiare il Confratello inadempiente alla presa di coscienza e, conseguentemente, al superamento del proprio errore.
5. Il Cappellano, insieme con il Consiglio Direttivo, coopera con il Parroco della Concattedrale di San Giuseppe, al fine di favorire, nei vari settori della vita pastorale, una piena comunione per il bene dei fedeli.
6. La nomina del Cappellano, su designazione dell'Assemblea Generale, spetta all'Ordinario Diocesano, a cui compete anche l'eventuale rimozione, sentito il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Organi statutari

Gli organi statutari della Confraternita sono:

- a. Il Consiglio Direttivo;
- b. L'Assemblea Generale.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

· ——— ·

CAPO II

I Membri

· ——— ·

ARTICOLO 8

Condizioni di ammissione

1. Dato il fine che si propone, la Confraternita può ammettere come propri membri cristiani battezzati di sesso maschile e femminile.
2. Per l'ammissione alla Confraternita sono richieste come condizioni indispensabili:
 - a. Aver dato in precedenza testimonianza di vita e pratica cristiana con il compimento distinto dei doveri religiosi e con il rispetto del magistero della Chiesa;
 - b. Godere di una buona fama religiosa, morale e civile;
 - c. Aver raggiunto la maggiore età;
 - d. Non essere regolarmente iscritti ad altra Confraternita;
 - e. Presentare, all'atto della richiesta di ammissione al Noviziato, l'autorizzazione del Parroco di competenza.
3. Costituiscono cause ostative all'ammissione alla Confraternita:
 - a. Aver abbandonato la fede cattolica;
 - b. Essersi allontanati dalla comunione ecclesiale;
 - c. Essere irretiti da scomunica inflitta o dichiarata;
 - d. Vivere in situazione coniugale irregolare;
 - e. Condurre una vita notoriamente scandalosa;
 - f. Essere coinvolti in fenomeni eversivi dell'ordine pubblico o, comunque, indiziati di attività criminose;
 - g. Aderire a ideologie incompatibili con la fede e la dottrina della Chiesa.

ARTICOLO 9

Ammissione al Noviziato

1. La richiesta di ammissione al Noviziato, regolarmente autorizzata dal Parroco di competenza, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo.
2. Alla ricezione della richiesta, il Priore, unitamente al Maestro dei Novizi, accerterà se non vi siano cause ostative all'accoglimento della stessa e ne riferisce l'esito al Consiglio Direttivo.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

3. Il Consiglio Direttivo, assumendo la relazione del Priore e del Maestro dei Novizi, esprime un proprio giudizio di merito che verrà trasmesso, per il recepimento, all'Assemblea Generale.
4. L'Assemblea Generale è deputata all'approvazione della richiesta e, quindi, all'ammissione del candidato al periodo di Noviziato: ne fissa la data di decorrenza, necessariamente coincidente con la Celebrazione Eucaristica di ammissione al Noviziato.

ARTICOLO 10

Noviziato

1. La Celebrazione Eucaristica di ammissione al Noviziato inaugura il semestre in preparazione all'ingresso del Novizio nella Confraternita.
2. Il predetto arco temporale non è vincolato: al Consiglio Direttivo spetta, su proposta del Maestro dei Novizi e mediante propria Delibera motivata, la facoltà di assumere un eventuale prolungamento del periodo di Noviziato, qualora siano intervenuti fattori indipendenti la volontà del soggetto che ne abbiano impedito la partecipazione, o nel caso in cui il tempo decorso non sia risultato idoneo al raggiungimento di un livello soddisfacente di maturazione degli impegni assunti.
3. L'assunzione allo status di Novizio conferisce allo stesso la facoltà, in occasione di Celebrazioni Liturgiche e processioni, di vestire l'abito confraternale, limitatamente al camice ed al cingolo, ovvero privo della mozzetta.
4. Durante il periodo di Noviziato, il Novizio è tenuto a partecipare agli impegni mensili della Confraternita al pari di tutti gli altri membri, al fine di favorire una concreta integrazione con la comunità confraternale. Non essendo membro effettivo della Confraternita, deve limitarsi ad assistere alle Assemblee Generali, senza godere, quindi, del diritto di voto.
5. Responsabile del Noviziato è il Maestro dei Novizi, cui spetta il compito di accompagnare il Novizio nel suo cammino di preparazione, ed introdurlo, attraverso periodici incontri mensili, alla completa conoscenza dello Statuto Confraternale, della Liturgia e della spiritualità carmelitana.
6. A completamento del periodo di Noviziato, il Maestro dei Novizi propone al Consiglio Direttivo l'ammissione del Novizio alla Confraternita.
7. Al Consiglio Direttivo spetta, dunque, deliberare l'ammissione del Novizio alla Confraternita.

ARTICOLO 11

Ammissione alla Confraternita

1. Con l'ammissione alla Confraternita si assume l'impegno, per mezzo di una speciale promessa, vincolante in coscienza, di condurre una vita cristianamente ispirata, tesa a coltivare la propria santificazione personale all'interno di una comunità di fratelli, edificati, in forza del Battesimo, in Cristo.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

2. La vestizione con la mozzetta confraternale, durante la Celebrazione Eucaristica di ammissione alla Confraternita, conferisce al Novizio lo status di Confratello e lo ammette a godere dei beni spirituali della famiglia confraternale.

ARTICOLO 12
Abito Confraternale

1. L'abito ufficiale della Confraternita è costituito da un camice color avorio chiaro, da un cingolo color marrone ed una mozzetta color marrone recante sul lato sinistro anteriore l'immagine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
2. L'abito confraternale è uguale per tutti i membri regolarmente incorporati al termine del periodo di Noviziato, fatta eccezione per il Priore ed il Vicepriore: le loro mozzette, infatti, sono provviste delle dignità derivanti dalle loro cariche, ovvero integrate da bordature color argento (due per il Priore ed una per il Vicepriore).

ARTICOLO 13
Doveri dei Confratelli

1. Per corrispondere pienamente gli impegni assunti, ciascun Confratello deve testimoniare una concreta vita di fede attraverso la partecipazione costante al Banchetto Eucaristico e al Sacramento della Riconciliazione.
2. Ciascun Confratello deve impegnarsi con spirito di apostolato nelle diverse attività mensilmente proposte dal Consiglio Direttivo.
3. È tenuto a partecipare, vestendo devotamente il proprio abito confraternale, ai seguenti impegni annuali:
 - all'Adorazione Eucaristica comunitaria e alla funzione conclusiva nella Celebrazione delle SS. Quarantore;
 - alla Memoria Liturgica di San Gabriele dell'Addolorata, patrono della Regione Abruzzo (27 febbraio);
 - alla Festa Liturgica di San Giuseppe, per sottolineare la comunione con la Parrocchia (19 marzo);
 - alla Processione "del Cristo morto" nel Venerdì Santo;
 - alla Processione del Corpus Domini;
 - alla Novena in preparazione alla Festa Liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (07-15 luglio);
 - alla Festa Liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e alla conseguente Processione (16 luglio);
 - alla Processione del Santo Patrono Michele Arcangelo (30 settembre);
 - alla Memoria Liturgica di San Teodoro Martire, già Santo Patrono della Città del Vasto (09 novembre);
 - alla Memoria Liturgica di San Nicola Vescovo (06 dicembre);

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

- alla Novena in preparazione alla Solennità del Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo (16-24 dicembre).
- 4. Ciascun Confratello deve prendere parte, indossando il proprio abito, alla Celebrazione Eucaristica confraternale che ha luogo l'ultima domenica di ogni mese.
- 5. Al fine di accrescere la propria conoscenza della fede in Cristo, ciascun Confratello deve partecipare alla catechesi mensile promossa dal Cappellano della Confraternita.
- 6. È compito di ciascun Confratello impegnarsi a suffragare l'anima dei Confratelli defunti attraverso la preghiera, la partecipazione alle Esequie e alla Celebrazione Eucaristica di suffragio che si svolgerà, nella Chiesa di Maria Santissima del Carmine, la domenica immediatamente successiva.
- 7. Ciascun Confratello, entro il trentuno gennaio di ogni anno, deve corrispondere all'Economo la quota di fratellanza nell'entità stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Provvedimenti disciplinari

1. Ciascun Confratello deve avere cura di corrispondere pienamente i doveri che competono al suo ruolo.
2. Ogni violazione dello Statuto Confraternale o delle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo come dell'Assemblea Generale deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo.
3. Se tali violazioni non si configurano come cause di immediata dimissione (articolo 15 comma 2 del capo III del presente Statuto), il Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Cappellano, deve incoraggiare il Confratello inadempiente alla presa di coscienza e, conseguentemente, al superamento del proprio errore.
4. Se il Confratello inadempiente persevera in atteggiamenti impropri per il proprio status, il Consiglio Direttivo, su proposta del Maestro dei Novizi, delibera un provvedimento disciplinare limitativo dell'eleggibilità nonché del diritto di voto in Assemblea Generale, temporalmente definito nella medesima sede.

ARTICOLO 15

Recessione dalla Confraternita

1. I Confratelli possono essere dimissionati dalla Confraternita o per propria volontaria dichiarazione o per violazione dello Statuto Confraternale.
2. Saranno dimissionati dalla Confraternita coloro che:
 - a. Abbandonano la fede cattolica;
 - b. Si allontanano dalla comunione ecclesiale;
 - c. Incurrono in qualche censura canonica;
 - d. Assumono una condotta in aperto contrasto con la fede ed i doveri del Confratello;
 - e. Incurrono in situazioni matrimoniali irregolari;
 - f. Sono coinvolti in fenomeni eversivi dell'ordine pubblico o, comunque, indiziati di attività criminose;

Statuto

della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

- g. Aderiscono a ideologie incompatibili con la fede e la dottrina della Chiesa o ad altre fedi;
 - h. Eludono, nella comunità confraternale, il legittimo dialogo caritativo;
 - i. Hanno carattere litigioso o violento;
 - j. Traggono profitto personale o a vantaggio di altri, a danno della Confraternita;
 - k. Non partecipano per un anno intero, senza giusta causa, ad alcuna attività della Confraternita, nonostante gli inviti del Maestro dei Novizi e del Cappellano;
 - l. Sono inadempienti amministrativamente, rispetto alla corresponsione della quota annuale di fratellanza, nonostante il richiamo dell'Economo.
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato alla ratifica delle dimissioni volontarie, nonché all'accertamento delle violazioni statutarie sopraindicate.
 4. All'Assemblea Generale compete la valutazione delle violazioni statutarie compiute e la conseguente eventuale Delibera di espulsione dalla Confraternita, che viene trasmessa, per la successiva ratifica, al Consiglio Direttivo.
 5. All'atto della Delibera di Consiglio Direttivo di ratifica delle dimissioni, il Confratello è dichiarato decaduto "ipso facto" da membro della Confraternita, espunto dal Registro degli Iscritti e, conseguentemente, sollevato dall'osservanza degli obblighi, nonché dal godimento dei diritti, previsti dallo Statuto Confraternale.
 6. In tutti i casi precedentemente citati, qualora gli interessati si sentissero lesi, hanno la facoltà di ricorrere all'Ordinario Diocesano.
 7. Nel caso di dimissioni volontarie, per rientrare a pieno titolo nella comunità confraternale, devono essere decorsi almeno quattro anni dalla ratifica delle stesse. La riammissione non è automatica: il soggetto deve compiere regolarmente l'iter di ammissione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto Confraternale.

• _____ •

CAPO III

Il Consiglio Direttivo

• _____ •

ARTICOLO 16

Composizione

Il Consiglio Direttivo della Confraternita è costituito da otto membri, ovvero: un **Priore**, un **Vicepriore**, un **Segretario**, un **Maestro dei Novizi**, un **Maestro delle Cerimonie**, un **Economo**, due **Consiglieri**.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

ARTICOLO 17

Elezione

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria a seguito dell'approvazione dei Bilanci Consuntivo, per l'anno precedente, e Preventivo, per l'anno in corso.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un mandato di cinque anni.
3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento approvato con apposita Delibera di Assemblea Generale (D.A.G. n. 3 del 10/07/2014), che è da considerarsi parte integrante del presente Statuto.
4. Gli eletti possono validamente esercitare il proprio ufficio dopo la ratifica dell'elezione mediante formale decreto dell'Arcivescovo.
5. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo, per impossibilità personale o per conseguenza di dimissioni volontarie, renda vacante il proprio ufficio, il Priore, sentito il Consiglio Direttivo, provvede, entro dieci giorni dalla Delibera di ratifica, alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione del solo ufficio vacante. L'elezione è disciplinata dallo stesso Regolamento succitato, limitatamente alla procedura di elezione delle cariche non elettive del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Competenze

Al Consiglio Direttivo compete:

- a. Deliberare gli atti di ordinaria amministrazione;
- b. Dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale;
- c. Esaminare le richieste di ammissione al Noviziato e verificarne eventuali cause ostative;
- d. Formulare, annualmente, le linee direttive della Confraternita da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e. Programmare mensilmente le attività comunitarie, nonché la partecipazione della Confraternita ad eventi liturgici e culturali ai quali eventualmente invitata;
- f. Deliberare il passaggio del Novizio a Confratello;
- g. Ratificare le dimissioni volontarie dei Confratelli;
- h. Verificare il percorso comunitario dei Confratelli ed accertare eventuali violazioni statutarie da trasmettere prontamente all'Assemblea Generale per la conseguente valutazione;
- i. Deliberare, per i casi contemplati dall'articolo 14 del capo II del presente Statuto, provvedimenti disciplinari;
- j. Ratificare le Delibere di Assemblea Generale di espulsione di Confratelli in violazione dello Statuto Confraternale;
- k. Deliberare qualsiasi altra decisione relativa alla vita della Confraternita, di cui non sia competente l'Assemblea Generale.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

ARTICOLO 19

Il Priore

1. Il Priore guida la Confraternita nel rispetto dello Statuto Confraternale e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il Priore si cura degli adempimenti formali come cammino e progetto di vita cristiana.
3. Al Priore spetta il compito di assicurarsi che siano celebrate le Celebrazioni Eucaristiche in suffragio dei Confratelli defunti.
4. Il Priore ha sotto la sua osservanza i beni materiali della Confraternita.
5. Il Priore convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
6. È il Priore a convocare, d'intesa con il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale, ne presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea Generale per l'elezione del Consiglio Direttivo, e ne fissa l'ordine del giorno.
7. Il Priore, unitamente al Segretario, conferisce con la propria firma validità formale ad ogni atto amministrativo della Confraternita.
8. Non si può ricoprire la carica di Priore per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 20

Il Vicepriore

1. Il Vicepriore collabora con il Priore e lo sostituisce in sua assenza, assumendone pienamente le funzioni.
2. Il Vicepriore può svolgere eventuali funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, mediante apposita Delibera indicante il limite temporale di svolgimento.

ARTICOLO 21

Il Segretario

1. Il Segretario è il primo collaboratore del Priore, cui spetta la controfirma di ogni atto formale.
2. Al Segretario compete l'amministrazione della Segreteria della Confraternita ed il coordinamento delle comunicazioni interne ed esterne alla stessa.
3. Il Segretario, sotto la sua personale responsabilità, provvede a:
 - a. Verbalizzare le riunioni dell'Assemblea Generale;
 - b. Redigere le Delibere di Consiglio Direttivo, nonché le Delibere di Assemblea Generale;
 - c. Curare la corrispondenza della Confraternita, per mezzo di un Registro di Protocollo;
 - d. Tenere ordinato l'archivio storico della Confraternita e custodirne gli atti, in modo da corrispondere pienamente a tutte le leggi statali e disposizioni canoniche;
 - e. Tenere continuamente aggiornato il Registro degli Iscritti;
 - f. Compilare annualmente, al termine del mese di gennaio, la lista dei Confratelli che essendo in regola con la corresponsione della quota annuale di fratellanza, godono la voce attiva e passiva delle Delibere.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

4. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono delegate dal Priore ad un altro membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22
Il Maestro dei Novizi

1. Il Maestro dei Novizi è il primo collaboratore del Cappellano per quanto attiene alla formazione spirituale degli iscritti.
2. Al Maestro dei Novizi compete la formazione di coloro che chiedono di essere incorporati alla Confraternita, durante il periodo del Noviziato.
3. Il Maestro dei Novizi formula un giudizio di merito sul passaggio da Novizio a Confratello e lo sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo.
4. Il Maestro dei Novizi provvede alla realizzazione degli abiti confraternali occorrenti alla vestizione dei Novizi.
5. Il Maestro dei Novizi ha cura del cammino di fede della comunità confraternale, attraverso il costante invito al rispetto degli impegni mensili e alla partecipazione ai Sacramenti.
6. Al Maestro dei Novizi, compete la registrazione delle assenze dei Confratelli dagli impegni mensilmente previsti e riferirne periodicamente al Consiglio Direttivo.
7. In caso di un'assenza prolungata dagli impegni della comunità confraternale, il Maestro dei Novizi provvede ad accertarne le cause reali e a riferirle al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23
Il Maestro delle Cerimonie

1. Il Maestro delle Cerimonie ha il compito, insieme al Priore e al Cappellano, di curare la formazione liturgica dei membri della Confraternita.
2. Il Maestro delle Cerimonie coadiuva il Responsabile Liturgico della Concattedrale di San Giuseppe nella preparazione delle Celebrazioni a cui la Confraternita partecipa in abito liturgico.
3. Il Maestro delle Cerimonie stabilisce l'ordine processionale dei Confratelli e ne coordina l'esatto svolgimento.
4. Al Maestro delle Cerimonie spetta la cura dell'arredo liturgico della Confraternita ed il costante monitoraggio del decoro degli abiti confraternali, spronando continuamente i Confratelli ad una partecipazione ordinata e consapevole.

ARTICOLO 24
L'Economo

1. L'Economo è responsabile della gestione ordinaria dei beni materiali, mobili ed immobili, della Confraternita.
2. L'Economo, sotto la sua personale responsabilità, provvede a:

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

- a. Riscuotere le quote annuali di fratellanza entro il trentuno gennaio di ogni anno;
 - b. Riscuotere la quota d'iscrizione alla Confraternita, all'atto di notifica al candidato della Delibera di Assemblea Generale di ammissione al Noviziato;
 - c. Redigere annualmente, entro il mese di febbraio, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno in corso, per l'approvazione dell'Assemblea Generale e la conseguente trasmissione, entro il trenta marzo, all'Ordinario Diocesano;
 - d. Presentare, ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo, la posizione di cassa;
 - e. Riferire al Consiglio Direttivo, con cadenza trimestrale, gli impegni di spesa effettuati;
 - f. Riferire al Consiglio Direttivo l'accettazione di offerte, di eredità, di legati e di donazioni;
 - g. Proporre l'alienazione di beni della Confraternita, nonché i conseguenti reinvestimenti;
 - h. Proporre annualmente, entro l'ultimo Consiglio Direttivo del mese di dicembre, l'entità delle quote di fratellanza e d'iscrizione valide per il nuovo anno;
 - i. Curare e custodire gli inventari, i registri e gli atti contabili della Confraternita e trasmetterne annualmente i dati al Segretario per l'inserimento nell'archivio storico della comunità.
3. L'Economo, nel caso in cui un membro della Confraternita (Novizio o Confratello), non corrisponda la quota annuale di fratellanza entro il termine del trentuno gennaio, provvede, per mezzo di un avviso scritto, a segnalare all'interessato tale inadempienza; ne riferisce, quindi, l'esito al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25

I Consiglieri

1. I Consiglieri cooperano con il Priore e con gli altri membri del Consiglio Direttivo per la buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita.
2. Come il Vicepriore, i Consiglieri possono essere delegati dal Consiglio Direttivo, mediante apposita Delibera indicante il limite temporale di svolgimento, a svolgere specifiche funzioni.
3. Durante le Celebrazioni Liturgiche e le processioni, i Consiglieri coadiuvano il Maestro delle Cerimonie nel garantire una partecipazione ordinata.
4. Il Consigliere Anziano assume, in assenza del Priore e del Vicepriore, la pienezza delle funzioni del Priore.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

· ——— ·

CAPO IV

L'Assemblea Generale

· ——— ·

ARTICOLO 26

Composizione

1. I componenti dell'Assemblea Generale sono i Confratelli che, decorso il periodo del proprio Noviziato, sono stati ammessi nella comunità confraternale.
2. Alle adunanze dell'Assemblea Generale possono partecipare anche i Novizi, i quali, tuttavia, non sono eleggibili né godono del diritto di voto.

ARTICOLO 27

Competenze

All'Assemblea Generale compete:

- a. Eleggere il Consiglio Direttivo della Confraternita;
- b. Designare il Cappellano della Confraternita;
- c. Approvare le richieste di ammissione al Noviziato;
- d. Approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno in corso;
- e. Deliberare l'espulsione dei Confratelli in violazione dello Statuto Confraternale;
- f. Approvare, annualmente, le linee direttive della Confraternita formulate dal Consiglio Direttivo;
- g. Deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 28

Convocazione

1. L'Assemblea Generale è convocata dal Priore.
2. Il Priore ha l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale qualora tale richiesta sia formalizzata da almeno dieci Confratelli. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai richiedenti, deve essere indirizzata al Priore e deve indicare gli argomenti di cui si richiede la trattazione.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

3. All'Ordinario Diocesano spetta, in caso palese inadempienza del Priore e del Consiglio Direttivo, procedere alla convocazione d'ufficio dell'Assemblea Generale.
4. Le Assemblee Generali possono essere ordinarie, ovvero almeno una seduta ogni trimestre, o straordinarie.
5. L'Assemblea Generale è convocata mediante l'affissione, presso la bacheca confraternale, della convocazione formale indicante l'ordine del giorno, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Tale convocazione deve essere affissa almeno dieci giorni prima della seduta qualora, nell'ordine del giorno, siano contemplati i seguenti argomenti:
 - a. Elezione del Consiglio Direttivo della Confraternita;
 - b. Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno in corso;
 - c. Approvazione di richieste di ammissione al Noviziato.

ARTICOLO 29

Validità

1. Il Priore, in apertura della seduta, invita il Segretario ad effettuare l'appello nominale dei Confratelli, al fine di verificare la validità dell'Assemblea Generale.
2. L'adunanza è valida se il numero dei presenti corrisponde alla maggioranza semplice dei Confratelli, ovvero la metà più uno degli aventi diritto.
3. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il Priore aggiorna la seduta in seconda convocazione, ove sarà richiesta la presenza di dieci Confratelli compreso il Priore.
4. L'eventuale seconda convocazione non può avere luogo entro le ventiquattro ore successive alla seduta invalida.

ARTICOLO 30

Votazioni

1. Costituiscono oggetto delle votazioni le proposte di delibera formulate dal Consiglio Direttivo che, se approvate, costituiscono Delibere di Assemblea Generale.
2. Ciascun Confratello può, altresì, proporre all'approvazione dell'Assemblea Generale eventuali integrazioni o modifiche delle Delibere in oggetto, sia prima sia durante lo svolgimento della seduta. Tali proposte assumono la forma di mozioni che, se approvate dall'Assemblea Generale, costituiscono parte integrante della Delibera.
3. Hanno diritto al voto i Confratelli che:
 - a. Sono stati regolarmente ammessi, a seguito di Delibera del Consiglio Direttivo;
 - b. Sono in linea con la corresponsione della quota annuale di fratellanza;
 - c. Non incorrono in violazioni statutarie e in provvedimenti disciplinari.
4. La scelta del sistema di voto, a scrutinio segreto o palese, compete al Priore.
5. La votazione che si esprime su persone deve essere svolta a scrutinio segreto.
6. La votazione che si esprime su richieste di ammissione al Noviziato deve essere svolta a scrutinio palese, per chiamata nominale.

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

7. L'approvazione delle Delibere di Assemblea Generale prevede la maggioranza semplice dei voti validamente espressi, ovvero la metà più uno degli intervenuti.
8. In caso di parità, il voto del Priore è determinante.
9. I risultati delle votazioni devono essere resi pubblici all'interno della medesima seduta.

· ——— ·

CAPO V

Amministrazione

· ——— ·

ARTICOLO 31

Gestione amministrativa

La Confraternita, per esigenza di trasparenza e per una corretta amministrazione dei beni, deve avere cura di conservare e continuamente aggiornare:

- a) Il Registro degli Iscritti;
- b) Il Registro delle Delibere di Consiglio Direttivo;
- c) Il Registro delle Delibere di Assemblea Generale;
- d) Il Registro di Protocollo;
- e) Il Registro di Cassa;
- f) Il Registro delle Determinazioni degli Impegni di Spesa;
- g) Il Registro degli Inventari dei beni mobili ed immobili;
- h) Il Registro Patrimoniale.

ARTICOLO 32

Ricezione di offerte

1. La Confraternita può ricevere donazioni, oblazioni e beni, nonché erogarli, nel rispetto della volontà degli offerenti, per i fini Statutari della comunità confraternale.
2. È vietato distribuire tra i Confratelli eventuali avanzi di gestione.

ARTICOLO 33

Bilanci economici

La Confraternita ha il dovere di redigere annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e, contestualmente, il bilancio preventivo dell'esercizio

Statuto
della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

finanziario dell'anno in corso, che, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, devono essere trasmessi, entro il trenta marzo, all'Ordinario Diocesano.

ARTICOLO 34
Cessazione della Confraternita

In caso di cessazione della Confraternita, per estinzione o soppressione, i beni della stessa, salvo i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti, devono essere destinati alla Parrocchia della Concattedrale di San Giuseppe.

· _____ ·

CAPO VI

Disposizioni Transitorie e Finali

· _____ ·

ARTICOLO 35
Riferimenti normativi

1. La Confraternita è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: essa è iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Chieti. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si atterrà, dunque, a quanto disposto dalla legislazione della Repubblica Italiana.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto Confraternale valgono le norme previste dal Codice di Diritto Canonico e dallo Statuto Generale per le Confraternite dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

ARTICOLO 36
Modifiche, integrazioni e revisioni dello Statuto Confraternale

Eventuali modifiche, integrazioni o revisioni del presente Statuto Confraternale devono essere approvati dall'Assemblea Generale e sottoposti all'esame e all'approvazione dell'Arcivescovo Metropolitano di Chieti-Vasto.

Statuto

della Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Vasto

ARTICOLO 37


Entrata in vigore

Il presente Statuto Confraternale, approvato dall'Assemblea Generale della Confraternita, revisiona e sostituisce il precedente adottato il 16 gennaio 2009 ed è in vigore dal momento dell'approvazione da parte dell'Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto.

• ——— •


IL Priore

Confr. Giuseppe MASCOLO



IL Segretario

Confr. Nicola DELLA GATTA



• ——— •

Chieti

Si approva: 18 DIC. 2014

IL Cancelliere Arcivescovile

Mons. Massimo D'ANGELO

